



ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE

Istituto Tecnico Tecnologico "L. Negrelli-Forcellini", Istituto Tecnico Economico "A. Colotti"
Istituto Professionale Industria e Artigianato "C. Rizzarda", Corsi serali "Negrelli-Forcellini"

www.istitutosuperiorefeltre.edu.it



Sede legale e amministrativa via C. Colombo 11, 32032 Feltre (BL), tel. 0439/301540 fax 0439/303196
cod. meccanografico: BLIS008006 PEO blis008006@istruzione.it; PEC: blis008006@pec.istruzione.it
C.F. e P.I.: 82001270253; cod. univoco fatturazione elettronica: UF4RBG

Regolamento Esami di idoneità ed integrativi

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 9 luglio 2021)

Il Consiglio di Istituto,

VISTI gli articoli 192 e 193 del D. Lgs. 297/1994;
VISTA l'O.M. 90/2001;
VISTO l'Accordo Stato Regioni del 10 maggio 2018 n. 100/CSR, in attuazione dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 61,

DELIBERA

il Regolamento esami di idoneità ed integrativi

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e degli esami integrativi nonché le altre procedure in caso di passaggio ad altro indirizzo di studio.

Art. 1 - Esami di idoneità

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; hanno per oggetto i contenuti disciplinari integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira e per le quali il candidato non è provvisto di idoneità.

Art. 2 - Presentazione delle domande Esami idoneità

Le domande di ammissione agli esami di idoneità sono presentate al Dirigente Scolastico entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni (normalmente entro fine febbraio).

I candidati esterni all'Esame di Stato presentano all'USR del Veneto (o all'UAT di Belluno) domanda per sostenere l'Esame di Stato entro il 30 novembre dell'a.s. in cui desidera sostenere l'esame; la Scuola definisce successivamente il calendario degli eventuali esami di idoneità (e di ammissione all'Esame di Stato) con prove da concludersi entro il 31 maggio.

Art. 3 - Requisiti di ammissione agli Esami di idoneità

I candidati esterni che siano in possesso di licenza di scuola secondaria I grado possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.

Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.

I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Art. 4 - Prove Esami di idoneità

I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola secondaria I grado, sostengono le prove d'esame sui contenuti disciplinari integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano per le quali il candidato non è provvisto di idoneità.

Il Dirigente scolastico provvede alla verifica della documentazione presentata e, successivamente, comunica all'interessato le discipline oggetto di prove d'esame, i contenuti disciplinari, nonché la tipologia delle prove d'esame (scritta/orale/grafica).

Art. 5 - Sessione esami di idoneità

Gli esami si svolgono prima dell'inizio delle lezioni, di solito durante la prima settimana di settembre.

Il calendario delle prove è comunicato entro il 20 agosto.

Per i candidati esterni all'Esame di Stato gli esami di idoneità sono calendarizzati entro il 31 maggio.

Il Dirigente scolastico nomina i membri della commissione d'esame.

La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto a mezzo mail entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.

Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatori.

Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo da definire un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro 3 giorni la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l'inizio delle lezioni.

Le prove d'esame possono svolgersi per sottocommissioni, formate da almeno due componenti della commissione.

Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la commissione effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

Art. 6 - Esito Esami idoneità

Per ottenere l'idoneità alla classe richiesta il candidato deve conseguire almeno la sufficienza in ciascuna delle discipline oggetto delle prove d'esame.

Art. 7 - Esami integrativi

Gli esami integrativi permettono il passaggio a scuole di diverso ordine o indirizzo e hanno per oggetto le discipline non comprese nel corso di studio di provenienza e relative a tutti gli anni già frequentati.

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alla classe successiva, possono sostenere l'esame integrativo solo per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Art. 8 - Colloquio integrativo per gli studenti promossi alle classe seconda

Gli studenti che hanno ottenuto la promozione alla classe seconda sostengono, in luogo dell'esame integrativo, un "colloquio integrativo" che non è preclusivo all'accesso alla classe seconda di altro indirizzo; qualora infatti a seguito del colloquio integrativo emergano lacune negli apprendimenti, il consiglio della classe di destinazione definirà un piano di recupero degli apprendimenti da implementare nella classe seconda.

Art. 9 - Presentazione delle domande per sostenere gli Esami integrativi o il colloquio integrativo

Le domande di ammissione agli esami integrativi sono di norma presentate al Dirigente Scolastico entro il 15 luglio di ogni anno scolastico.

Saranno prese in considerazione domande di passaggio in corso d'anno debitamente motivate e comunque pervenute non oltre il 31 dicembre.

I richiedenti gli esami integrativi sono tenuti a presentare la documentazione riguardo ai piani di studio seguiti nella scuola di provenienza, nonché le pagelle degli anni precedenti.

Art. 10 - Ammissione agli Esami integrativi

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alla classe successiva possono sostenere, in scuole di diverso ordine o indirizzo, gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità ad una certa classe possono sostenere gli esami integrativi soltanto per la classe frequentata con esito negativo.

Gli studenti con sospensione del giudizio nella scuola di provenienza, vengono ammessi agli esami integrativi con riserva, previo superamento dell'esame per la verifica della sospensione del giudizio.

Art. 11 - Prove Esami integrativi

Le discipline o parti di discipline da integrare vengono stabilite dal Dirigente scolastico, che provvede alla valutazione della documentazione presentata; il Dirigente scolastico inoltre, stabilisce la tipologia degli esami e predispone il calendario. La segreteria avrà cura di comunicare al candidato le determinazioni assunte.

Art. 12 - Sessione Esami integrativi

Gli esami si svolgono nel periodo che va dall'1 settembre alla data di inizio delle lezioni, fatti salvi i casi in cui la domanda di passaggio venga presentata in corso d'anno.

Il calendario delle prove è comunicato di norma entro il 20 agosto.

Il Dirigente scolastico nomina i membri della commissione d'esame.

La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto a mezzo mail entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.

Coloro che si non si presentassero al primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari.

Coloro che nei giorni delle prove presentassero validi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es.: di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo che la commissione possa definire un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro 3 giorni la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o autocertificazione).

Le prove d'esame possono svolgersi per sottocommissioni, formate da almeno due docenti.

Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la commissione effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

Art. 13 - Esito Esami integrativi

Gli esami integrativi sono superati se viene raggiunta almeno la sufficienza in ciascuna delle discipline oggetto delle prove d'esame, fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso del presente articolo. Nel caso di passaggio di indirizzo al termine della classe seconda, la commissione d'esame prenderà in debita considerazione, ai fini del superamento dell'esame integrativo, la possibilità che lo studente possa recuperare nel corso dell'anno scolastico successivo le lacune eventualmente rilevate nelle prove d'esame anche con interventi di recupero e di sostegno agli apprendimenti.

Art. 14 - Disposizioni particolari per i passaggi tra i percorsi tra il sistema dell'Istruzione Professionale statale e i percorsi della Formazione Professionale (IeFP) e viceversa

Relativamente ai passaggi tra i percorsi del sistema dell'Istruzione Professionale statale e i percorsi della Formazione Professionale (IeFP) e viceversa, si fa riferimento all'Accordo Stato Regioni del 10 maggio 2018 n. 100/CSR, in attuazione dell'art. 8 c. 2 del D. L.gs. 13 aprile 2017 n. 61.